1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 309

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 1° Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col 30 novembre e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia (Via del Castellaccio, n° 20, Firenze).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il numero 2594 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto delli 24 agosto 1865, col quale venne riordinata la scuola normale di cavalleria;

Sulla proposizione del nosto ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È abrogato lo specchio del personale permanente della scuola anzidetta, stato approvato col succitato decreto, e ad esso viene sostituito l'annesso specchio, approvato col presente decreto, e d'ordine Nostro firmato dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

A. Petitti.

Specchio del personale permanente della Scuola normale di cavalleria.

Effettivo	Gradi ed impieghi	Paga annua	ANNOTAZIONI
	A. Uffiziali.		
1	Comandante (colonnello o luogotenente-colonnello)	Paga e razioni di foraggio del grado e classe nella cavalleria.	Il comandante avrà ragione all'indennità di rappresentanza di annue L. 600. Agli uffiziali superiori, ai capitani incaricati di qualche parte dell'istruzione, ed al Direttore dei conti è assegnato un annuo soprassoldo di L. 600; agli uffiziali subalterni ed ai veterinari incaricati di qualche parte dell'istruzione, come pure agli uffiziali d'amministrazione, di massa e di matricola, sarà corrisposto un annuo soprassoldo di L. 360, cessando sia per i primi che per i secondi quello stabilito per cariche speciali dalla tabella *V* annessa al real decreto 15 marzo 1860, al quale alcuni di essi avessero diritto.
1	Comandante in 2° e Relatore (luogotenente colonnello o maggiore)		
1	Maggiore		
1	Capitano (istruttore)		
1	Aiutante maggiore in 1° (capitano)		
1	Aiutante maggiore in 2° (ufficiale subalterno)		
1	Direttore dei conti (capitano o luogotenente)		
2	Uffiziali d'amministrazione, di massa e matricola e di segreteria (uffiziali subalterni)		
1	Medico di reggimento	Paga del grado e classe.	
1	Veterinario in 1°		
1	Veterinario in 2°		
3	Capitani di squadrone	Paga e razioni di foraggio del grado nella cavalleria.	
4	Uffiziali di squadrone (uffiziali subalterni)		
8	Uffiziali istruttori (uffiziali subalterni)		
27			
	B. Bassa-forza.		
1	Furiere maggiore	Competenze del grado nella cavalleria.	
1	Furiere d'amministrazione		
3	Furieri di squadrone		
1	Furiere o sergente istruttore di cavalleria		
1	Sergente d'amministrazione		
1	Sergente di massa e matricola		
6	Sergenti di squadrone		
12	Sergenti istruttori di cavalleria		Sarà corrisposto un soprassoldo giornaliero di cent. 25 ai sott'uffiziali addetti all'istruzione, e di cent. 25 agli allievi istruttori, si caporali come soldati, affinchè tutti possano col prestito contribuire cent. 25 al giorno per lo scotto.
1	Caporale maggiore		
1	Caporale furiere d'amministrazione		
3	Caporali furieri di squadrone		
15	Caporali di squadrone		
20	Caporali allievi istruttori di cavalleria		
50	Soldati allievi istruttori di cavalleria		
1	Capo morsaro		
1	Capo sellaio		
4	Trombettieri di 1ª classe		
4	Trombettieri di 2ª classe		
1	Vivandiere		
3	Maniscalchi		
3	Allievi maniscalchi		
1	Soldato esercente la flebotomia		
16	Soldati di 1ª classe		
34	Soldati di 2ª classe (*)		(*) Sarà annualmente comandato dai reggimenti di cavalleria quel maggior numero di soldati di 2ª classe che si riconoscerà necessario pel disimpegno di diversi servizi.
184			
	C. Cavalli		Saranno inoltre in numero indeterminato mandati dai Corpi cavalli difficili: Gli individui comandati al *Personale temporaneo* condurranno seco i loro cavalli o quel numero di cavalli che annualmente sarà determinato.
22	Cavalli d'alta scuola		
120	Cavalli di ripresa per le istruzioni del Personale permanente		
30	Cavalli nuovi di rimonta		
5	Cavalli da tiro		
177			

Avvertenze.

§ 1° Gli uffiziali del personale permanente avranno alloggio nell'Istituto, per quanto le condizioni del locale lo permettano, senzachè sia concessa alcuna indennità a chi non ne possa essere fornito.

§ 2° Il soprassoldo degli uffiziali è regolato come la paga, ma cessa durante le licenze di qualunque natura. Quello degli individui di bassa-forza è pur regolato come la paga, e cessa quando cessa la paga.

§ 3° È corrisposto per ciascun allievo istruttore di cavalleria, che si arrola direttamente alla scuola normale, l'assegno di primo corredo di L. 200.

§ 4° Per sopperire alle spese delle *Scuole,* del *Culto* e dei *Soprassoldi al Personale militare* è stabilito l'annuo assegnamento di L. 40,000 in sovvenzione alla *Massa di Economia*, alla quale sono imputate le relative spese.

§ 5° L'Amministrazione della scuola ha pur diritto ai seguenti assegni ed indennità:

Per le spese di bucato, barbiere ed illuminazione delle caserme	L.	0,0500	Per ogni giornata di presenza degli individui di bassa-forza.
Pel benearmato ed arredi	»	0,0087	
Per l'infermeria uomini	»	0,0014	
Per la bardatura cavalli	»	0,0750	
Per la ferratura cavalli	»	0,0500	
Per l'infermeria cavalli e manutenzione di scuderie	»	0,1350	Per ogni razione di foraggio dei cavalli di truppa.
Per manutenzione degli arnesi di maneggio e scuderie	»	4000,0000	all'anno.

§ 6° Il comandante della scuola potrà disporre annualmente della somma di L. 400, da prelevarsi sulla massa di economia, per premii a favore dei soldati comandati pel servizio di *palafrenieri*, che dimostrino maggior zelo nella conservazione e nel governo dei cavalli loro affidati.

§ 7° Quando la scuola non riceva dall'amministrazione militare i *letti* e le *razioni di legna* e provveda essa stessa al servizio del *casermaggio* e del *combustibile*, ha diritto in tal caso alla bonificazione in contanti dell'ammontare dei letti e delle razioni di legna al prezzo stabilito in bilancio.

§ 8° Gli uffiziali comandati in esperimento alla scuola continuano a ricevere le paghe dal corpo, a cui appartengono, e la scuola corrisponde loro il soprassoldo stabilito per le funzioni, di cui siano incaricati.

§ 9° I sott'uffiziali, caporali e soldati invece ricevono dalla scuola durante lo sperimento ogni loro competenza, meno il deconto.

§ 10° Le funzioni di capo-sarto e capo-calzolaio saranno affidate ad operai civili.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
A. Petitti.

Il numero 2600 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice di procedura civile, e fare le disposizioni transitorie e quelle altre che sono necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro decreto del 25 giugno 1865, n° 2366, col quale si mandò a pubblicare il Codice di procedura civile da avere esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare dal 1° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le cause che al primo gennaio 1866 saranno in corso d'istruzione, si proseguiranno colle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile.

Tali cause saranno portate davanti l'autorità giudiziaria competente a termini di detto Codice, mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente all'altra parte o al suo procuratore in causa. A tale effetto, i termini giuridici in corso saranno sospesi per 30 giorni decorrendi dal primo gennaio 1866; però l'atto suddetto potrà aver luogo prima della scadenza del termine sospensivo sopra indicato.

Dal giorno della notificazione del detto atto avrà principio la decorrenza dei termini ordinari stabiliti dal Codice di procedura civile per il proseguimento dell'istruzione della causa.

Gli atti però e le prove già cominciati secondo le forme anteriormente prescritte potranno compiersi giusta le forme medesime.

Nonostante il disposto del primo capoverso del presente articolo, quelle tra dette cause che al suindicato giorno si trovino pendenti davanti qualunque tribunale di prima istanza, o di circondario, o davanti un tribunale di commercio, e che a termini delle disposizioni del nuovo Codice sarebbero di competenza dei pretori, saranno proseguite rispettivamente davanti i nuovi tribunali civili e correzionali, o di commercio quelle dalla nuova legge attribuite alla cognizione dei conciliatori, le quali non siano già iniziate avanti di essi, saranno proseguite davanti i pretori, e dai medesimi giudicate.

Art. 2. Per l'effetto di cui nel primo capoverso del precedente articolo, se si tratti di giudizio in cui, a termini del nuovo Codice di procedura civile, sia necessario il ministero del procuratore, non prescritto dalle preesistenti legislazioni, la parte più diligente, nell'atto in detto articolo menzionato, notificherà alla parte contraria di aver fatto nella cancelleria il deposito ordinato dall'articolo 158 del detto Codice: e la parte stessa entro quindici giorni dall'avuta notificazione dovrà far notificare all'altra con semplice atto da procuratore a procuratore l'eguale eseguimento del disposto dal successivo articolo 159.

I procuratori già legalmente costituiti secondo le legislazioni preesistenti sono dispensati per la prosecuzione del giudizio già istituito dal deposito del mandato prescritto nei suddetti due articoli.

Art. 3. I giudizi per cessione dei beni, istituiti anteriormente all'attuazione del nuovo Codice civile, manterranno la giuridica loro efficacia, e saranno proseguiti e definiti a termini della legislazione precedente.

Per gli effetti del presente articolo tali giudizi s'intenderanno istituiti quando al 1° gennaio 1866 già siano stati citati i creditori.

Art. 4. Per le cause che al 1° gennaio 1866 si troveranno, a termini delle leggi anteriori, in stato di decisione, si osserveranno le norme seguenti:

A. Le cause ordinarie, per le quali non fosse dalle leggi anteriori prescritta l'iscrizione a ruolo, dovranno esservi iscritte ad istanza della parte più diligente: e tanto in questo caso, quanto in ogni altro in cui le parti non abbiano già presentate le rispettive conclusioni finali, si osserveranno le prescrizioni del libro I, titolo IV, capo I, sezione I, § 3 del nuovo Codice di procedura.

B. Le cause sommarie, per le quali non fosse già fissata l'udienza, vi saranno chiamate a quella che sarà stabilita con decreto del presidente sopra ricorso della parte più diligente: e

APPENDICE

RIVISTA SCIENTIFICA E INDUSTRIALE.

(*Continuazione e fine* — Vedi numero di ieri)

In una delle precedenti nostre riviste abbiamo accennato gli studi intrapresi dal Pasteur intorno alla conservazione dei vini e ne abbiamo riferito qualche primo risultamento. Proseguendo nelle sue indagini quel celebre chimico si convinse che il vino svolge la sua proprietà e passa dallo stato di vino nuovo a quello di vino vecchio per la sola influenza dell'ossigene dell'aria. Esso non può alterarsi nè produrre depositi altrimenti che per l'effetto di una ossidazione o per la presenza di vegetazioni parassite che vi si sviluppano sotto varie influenze: sicchè il problema della conservazione dei vini si risolve nella ricerca dei mezzi efficaci ad impedire lo sviluppo di quelle parassite, distruggerne i germi ovvero spegnerne la vitalità.

Il signor Pasteur verificò che il vino nuovo, sottratto al contatto dell'aria, non fa depositi, non muta colore, non assume aroma alcuno: mentre tali fenomeni si manifestano rapidamente in presenza dell'aria stessa tanto alla luce come nell'oscurità. Neppure l'esposizione ad una temperatura elevata produce per sè sola alcuna immediata mutazione nella qualità dei vini: giova eziandio oltremodo alla sua inalterata conservazione. Basta portarlo per alcuni minuti alla temperatura di 60° a 70° c. (secondo alcuni recenti esperimenti soli 40° sarebbero sufficienti) perchè esso si renda atto a resistere energicamente a tutte le malattie che potrebbero colpirlo quand'anche si trovasse esposto di poi alle più sfavorevoli condizioni.

Altro dotto francese, il sig. Béchamps, è lungi dal dividere tutte le vedute del Pasteur. A suo avviso gli acidi, gli eteri, la glicerina, le materie estrattive chesono contenute nel vino reagiscono le une sulle altre, e ne pigliano esistenza nuovi prodotti che modificano le proprietà del liquido. L'ossigene interviene certamente, ma non è l'unica causa dei mutamenti che avvengono nel vino conservato nelle botti, non è certo l'agente preponderante sul vino racchiuso in bottiglie, se pure ha qualche parte nelle sue trasformazioni.

La causa che fa invecchiare i vini è una fermentazione prodotta da organismi che succedono ai fermenti alcoolici propriamente detti. La fermentazione non è determinata da un fermento unico. Lo sviluppo delle qualità dei vini, l'aroma, il sapore, ecc. sono fatti dipendenti sopratutto dal fermento organizzato e dalla varia natura del mezzo. Un vino può contenere degli esseri organizzati senza guastarsi, e lice, secondo il Béchamps, affermare che un vino invecchia e si migliora sotto influenze analoghe a quelle che possono alterarlo.

Tali sono le cagioni che determinano la fissazione dell'ossigene sulle sostanze che compongono il vino racchiuso in botti e lo fanno invecchiare quando è conservato in bottiglie, dando così rapidamente origine a certe particolari trasformazioni quando venga esposto ad una temperatura che non oltrepassi quella che permette a quegli esseri di vivere, ma che esagera le loro funzioni. Tutto il segreto dell'arte per far invecchiare il vino, senza che corra pericolo di guastarsi, sarà pertanto quello di favorire la formazione dei soli organismi benefici.

Diligenti indagini furono condotte dal medico francese, signor Dancel, per chiarire un fatto importante nei rapporti dell'igiene al pari che dell'economia rurale, cioè che le bevande acquose, e propriamente l'acqua, influiscono sopra ogni altra cosa a promuovere la secrezione del latte. Noi non ripeteremo la serie dei fatti che l'autore riferisce a sostegno della sua tesi. Ma se codesta probabile teoria viene accettata, anzichè consigliare alle nutrici che scarseggiano di latte o temono di perderlo, di cibarsi di maggior copia di alimenti azotati, si dovrebbe eccitarle a bere copiosamente; e quando si vuole sopprimere quella secrezione, lo astenersi dagli alimenti liquidi e qualche leggiero purgante riuscir dovrebbero più efficaci dei rimedi ordinariamente prescritti.

D'altra parte l'anzidetto medico verificò che una vacca, per quanto copiosamente sia nutrita di alimenti solidi, non riuscirà mai buona lattaia qualora non beva almeno 30 litri d'acqua al giorno; e lo sarà eccellente se ne berrà da 40 a 60. Egli crede insomma che le qualità di una vacca in riguardo alla sua produzione in latte possano rilevarsi con certezza dalla quantità d'acqua che beve. Ed aggiunge essersi inoltre osservato che le vacche che bevono assai, si impinguano eziandio maggiormente e più presto, cio che varrebbe a dimostrare che l'acqua favorisce eziandio la formazione del grasso.

Fra le baie con cui certi spiriti balzani sogliono pigliarsi gioco dei creduli, i lettori non avranno certo dimenticato quel singolare processo, riprodotto anche di recente, con cui si tratterebbe di sospendere per anni e per secoli la vita in un uomo assoggettandolo ad un progressivo raffreddamento, e conservatolo finchè piaccia così assiderato, si ripristinerebbero poi le funzioni vitali ridonando lentamente il calore alle membra agghiacciate. Questo scherzo fu probabilmente suggerito da alcuni fatti singolari, di cui ci stanno garanti parecchi reputati naturalisti, i quali varrebbero a dimostrare che esseri organizzati possono riacquistare la vita sospesa per la congelazione dei fluidi che circolano all'interno degli organi loro.

Non è guari, per esempio, il signor Conte, professore all'Università di Georgia, osservava dei rosai i cui succhi, così della scorza come del libro, si erano perfettamente gelati ad una temperatura di —8°c. La superficie n'era liscia e vitrea e si tagliavano facilmente con un temperino. Pure il calore della mano bastò a ridonare a quelle piante la morbidezza e la vita che conservarono di poi. — Questi fenomeni furono poscia riprodotti artificialmente con altri vegetabili, e a più basse temperature, e sempre coll'esito medesimo.

Del resto tali fatti, a quanto narrano i viaggiatori, si riproducono sovente in ben maggiori proporzioni nell'America settentrionale e nella Siberia. In quest'ultimo paese il suolo resta gelato nel verno sino alla profondità da 13 a 14 metri senza che la vegetazione resti per questo aggiornata.

Il Duméril aveva osservato simili fenomeni negli animali. Alcune rane esposte a temperature assai basse rimasero completamente immobili colle membra rigide, sospesa la respirazione. Aperta una di esse, tutti i liquidi interni furono trovati gelati, duro l'intestino, il fegato di un rosso nerastro, il cuore immobile sotto un sottile involucro di ghiaccio. Pure altra di quelle rane, dopo essere rimasta esposta per due ore ad un freddo di —12°c, riscaldata poi col versarvi dell'acqua sempre meno fredda, non tardò a riacquistare il movimento e la vita.

Esperienze analoghe furono fatte sui rospi e sui tritoni (salamandre acquatiche). Hearne poi afferma di aver veduto nel suo viaggio al mar Glaciale delle rane gelate ed insensibili, le cui zampe si spezzavano come bacchette di vetro, che collo sgelo riprendevano la vita. Dei tritoni trovati entro masse di ghiaccio si rianimarono ad un moderato calore.

Gli stessi fenomeni succedono cogli insetti e perfino coi pesci. William Rummel di Jersey lasciò tre settimane nella neve un certo numero di pesci persici, ed avendoli poi messi in una vasca in cui versò acqua di pozzo, 22 su 30 si misero tosto a nuotare. Hubbard vide simili pesci gelati in un paniere in guisa da rimanere attaccati l'uno all'altro, i quali, posti essi pure in un recipiente pieno d'acqua, non tardarono a riprendere i loro consueti movimenti.

Questi fatti, che vogliono tuttora essere enunziati con molto riserbo, meritano senza dubbio eminentemente di richiamare gli studi e le ricerche dei naturalisti e dei fisiologi.

Non è senza qualche legame coi fatti suesposti l'argomento di una recente memoria del dottor Richardson, in cui sono descritte tre lunghe serie di esperimenti sui mezzi di rianimare la vita col provocare artifizialmente la respirazione e la circolazione del sangue, ed applicando il calore all'esterno. Va da sè che il sangue non deve aver punto cominciato a coagularsi, nè in generale gli organi ed umori aver subìta alcuna alterazione. Ne conclude l'autore che, con certe riserve, la risurrezione sia un fatto possibile, di cui col tempo, colla pazienza e con prolungati esperimenti potrà arricchirsi la scienza. — Quanto a noi quella parola *risurrezione* pare poco opportunamente adoperata. Si tratterebbe in sostanza di nuovi processi per rianimare le funzioni organiche sospese in un maggior numero ci casi che non riesca possibile coi mezzi attuali.

Ing. Michele Treves.

in tal caso si osserverà il disposto dell'articolo 390 del nuovo Codice di procedura.

Per gli effetti di cui nelle lettere A e B la natura ordinaria o sommaria della causa è determinata dal detto nuovo Codice.

C. Le cause già iscritte sul ruolo d'udienza dopo la presentazione delle conclusioni finali, vi sono, senza che sia mestieri di altre formalità, chiamate al rispettivo turno d'iscrizione.

D. Nelle cause di competenza dei pretori, la parte più diligente citerà per biglietto la parte contraria davanti il pretore. All'udienza fissata per la comparizione le parti rimetteranno i rispettivi atti e documenti al cancelliere, e il pretore fisserà con ordinanza il giorno per la pronunziazione della sentenza, osservate nel resto le disposizioni della sezione II, capo V, titolo IV, libro I, del detto nuovo Codice di procedura.

Art. 5. I giudizi arbitrali iniziati anteriormente al 1° gennaio 1866 saranno proseguiti e definiti nelle forme e colle norme stabilite dalle precedenti legislazioni.

Il giudizio si riterrà iniziato quando le parti siano devenute alla nomina di arbitri per definire una controversia già insorta tra esse.

Per le sentenze arbitrali pronunciate prima dell'epoca suindicata, e non ancora rese esecutive nei modi prescritti dalle cessanti legislazioni, si osserverà il disposto dall'articolo 24 del Codice di procedura civile.

Art. 6. L'appellabilità delle sentenze, la facoltà di ricorrere contro esse in rivocazione o in cassazione, e gli effetti giuridici delle contumacie incorse sono regolati dalle leggi vigenti al tempo in cui le sentenze stesse furono proferite, o la contumacia siasi incorsa.

Art. 7. L'appello, o il ricorso in rivocazione o in cassazione dalle sentenze proferite avanti l'attuazione del nuovo Codice di procedura, saranno rispettivamente introdotti o proseguiti nelle forme stabilite dal Codice medesimo.

I termini per introdurre l'appello o per presentare il ricorso in rivocazione o in cassazione, i quali avranno cominciato a decorrere prima dell'osservanza di detto Codice, saranno regolati dalle leggi anteriori.

Se però siano da esso Codice concessi termini maggiori, sarà il medesimo applicato, salvo se i termini prima stabiliti fossero già scaduti.

Art. 8. Il disposto del precedente articolo si applica ai termini per le opposizioni alle sentenze contumaciali, e generalmente a qualunque termine entro il quale debba compiersi un atto giuridico.

Art. 9. Le esecuzioni già intraprese prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura si compiranno secondo le norme stabilite dalle leggi precedenti, quanto ai mobili, se abbia già avuto luogo il pignoramento o il sequestro esecutivo, e quanto ai beni immobili se sia già stato fissato il giorno per il primo incanto. Se l'incanto riesca infruttuoso non avrà mai luogo la aggiudicazione necessaria, e si osserveranno le relative disposizioni del nuovo Codice di procedura.

Le controversie incidentali che si elevassero nel corso del giudizio esecutivo saranno istruite e decise nelle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura civile.

Art. 10. Nei giudizi di esecuzione immobiliare nei quali anteriormente al 1° gennaio 1866 sia stato fissato il giorno per il primo incanto, od ordinata la vendita, a norma delle rispettive legislazioni, l'apertura del giudizio di graduazione è decretata dal presidente del tribunale sull'istanza della parte più diligente, dopo la notificazione al debitore espropriato dell'atto di spropriazione, o di *delibera*, compiuto a norma delle legislazioni precedenti.

Art. 11. I giudizi di graduazione e di concorso intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1866 si continueranno fino e comprensivamente alla formazione del progetto di graduatoria a norma delle leggi precedenti.

Gli ulteriori atti saranno regolati dal nuovo Codice di procedura.

Art. 12. Le sentenze, le ordinanze, e gli altri atti giudiziari che all'attuazione del nuovo Codice di procedura fossero eseguibili in una forma diversa da quella prescritta da esso Codice, potranno eseguirsi senza che sia necessaria la presentazione della copia in forma esecutiva.

Se all'epoca suddetta non fossero ancora eseguibili, la parte che voglia promuoverne l'esecuzione dovrà munirsi della copia in forma esecutiva, osservate le prescrizioni dell'articolo 557 del Codice di procedura.

Art. 13. Quanto agli atti contrattuali, di cui nel n° 3° dell'articolo 554 dello stesso Codice, che siano stati stipulati e sottoposti al registro anteriormente al 1° gennaio 1866, anche la prima copia in forma esecutiva non potrà spedirsi senza l'autorizzazione menzionata nel successivo articolo 557, tranne in quelle provincie, nelle quali per la legge anteriore tale autorizzazione non fosse richiesta.

Art. 14. La perenzione d'istanza non ancora incorsa o dichiarata al tempo dell'attuazione del nuovo Codice di procedura sarà regolata dalle disposizioni del Codice stesso; ma non potrà pronunciarsi prima che siano dalla detta attuazione trascorsi tre mesi senza che siasi fatto alcun atto nei relativi giudizi.

Per le provincie la cui legislazione non ammetteva la perenzione d'istanza, il termine stabilito dal nuovo Codice di procedura decorrerà dal 1° gennaio 1866.

Art. 15. Nelle materie di giurisdizione volontaria le relative istanze pendenti all'epoca dell'attuazione del suddetto Codice saranno definite, osservate le norme di competenza e le forme di procedimento stabilite dallo stesso Codice, salvo tuttavia la limitazione enunciata nel 3° capoverso dell'articolo 1° del presente decreto.

Art. 16. Finchè non sia altrimenti provveduto con apposita legge alle condizioni di ammissibilità degli avvocati al patrocinio, all'esercizio dell'uffizio di procuratore avanti le Corti e i tribunali del Regno, e alla natura e ai limiti delle rispettive attribuzioni, continueranno ad osservarsi a tale riguardo le speciali legislazioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1866.

Gli avvocati ammessi al patrocinio in una provincia dello Stato potranno esercitarlo nelle altre; e in qualunque di esse trasferiscano la loro residenza vi saranno equiparati in tutto agli avvocati ivi stabiliti.

Art. 17. Con decreti ministeriali saranno date apposite disposizioni per il trasferimento e per la custodia degli atti relativi a procedure esistenti in uffici soppressi, e le altre che occorressero per l'esecuzione del presente decreto.

Disposizioni speciali per la Lombardia.

Art. 18. Ai giudizi d'appello pendenti al 1° gennaio 1866, anche quando già ne sia compiuta l'istruzione, sarà applicabile il disposto dall'articolo 490 del Codice di procedura civile, salvo i diritti irrevocabilmente acquistati, e gli effetti giuridici delle prove già seguite a termini della cessante legislazione.

Art. 19. Le cause che al 1° gennaio 1866 saranno state decise anche in secondo grado, ove fossero suscettive di ulteriore cognizione, verranno portate in terza istanza giusta la procedura precedente.

Quelle tra le dette cause che al giorno stabilito dal R. decreto menzionato nel 2° capoverso dell'articolo 5° della legge 2 aprile 1865, numero 2215, si trovassero ancora pendenti, o per le quali fosse ancora proponibile il ricorso in revisione, saranno nel modo stabilito dalla precedente legislazione portate avanti la Corte di appello, la quale pronuncierà in sezione composta di sette o di undici giudici, secondo i varii casi indicati dal R. decreto 24 luglio 1859, numero 3573, osservate le forme di procedura stabilite per tali giudizi dalla cessante legislazione

Se si tratti di revisione di sentenza proferita in secondo grado da un tribunale di circondario, o di commercio, la causa sarà portata avanti la Corte del distretto a cui apparterrà il tribunale che pronunciò la sentenza soggetta a revisione: se si tratti di revisione di sentenza di una delle Corti d'appello di Milano o di Brescia, la causa sarà portata davanti quella che non ebbe ingerenza nel giudizio di appellazione.

Dalle sentenze proferite a termini del presente articolo non sarà proponibile il ricorso in cassazione.

Se a seguito di tali sentenze la causa debba ritornare ai primi giudici, si osserverà per la procedura e relativa decisione il nuovo Codice di procedura civile.

Art. 20. I giudizi di concorso pendenti avanti i tribunali di circondario, quali giudici civili, e quelli di graduazione intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1866 colla pubblicazione dell'editto o colla citazione *dei creditori, si* proseguiranno nei modi stabiliti dalla cessante legislazione, salvo le modificazioni seguenti:

Sull'istanza di una delle parti il presidente del tribunale nominerà un giudice incaricato di provvedere nella forma prescritta per gli incidenti a tutti gl'incumbenti del procedimento. Davanti ad esso saranno portate le domande di liquidazione non ancora contestate, seguiranno le convocazioni dei creditori, e, quando occorra la decisione del tribunale, esso rinvierà le parti a udienza fissa avanti al medesimo.

Le cause sulle liquidazioni contestate e quelle di priorità saranno trattate nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile con procedimento sommario, salvo il disposto dall'articolo 391 di detto Codice.

La dichiarazione di liquidità delle *insinuazioni* ammesse dal curatore sarà pronunziata senz'altro dal giudice delegato.

Alla formazione delle classificazioni e graduatorie non ancora emanate, e alla risoluzione delle questioni che da queste sorgessero, si provvederà sugli atti già seguiti, osservato nel resto il disposto dalla sezione I, capo II, titolo III, libro secondo del Codice di procedura civile, fermi i diritti di prelazione e le esclusioni portate dal cessante regolamento di procedura, e gli effetti delle classificazioni e graduazioni già pronunciate.

Art. 21. Nei casi in cui per la decisione della causa sia necessario il deposito di atti o processi verbali esistenti nelle cessanti cancellerie saranno questi richiamati e uniti a cura del cancelliere.

Art. 22. All'esercizio del patrocinio avanti la Corte di cassazione sarà applicabile il disposto del 2° capoverso dell'articolo 32 della legge 27 marzo 1862, n° 516, finchè non sia altrimenti provvisto.

Disposizioni speciali per la Toscana.

Art. 23. Nei giudizi di appello non ancora proseguiti al 1° gennaio 1866 l'appellante dovrà riprodurre soltanto gli atti e documenti da esso ritirati.

Nei giudizi di cassazione il ricorrente dovrà unire al ricorso la sentenza denunciata.

In ambi i casi continuerà a farsi l'avocazione dei processi originali in conformità della cessante legislazione.

Art. 24. Le scritture private state anteriormente al 1° gennaio 1866 firmate e riconosciute a tenore della legge ipotecaria del 2 maggio 1836, conserveranno efficacia esecutoria, purchè ne sia spedita copia in forma esecutiva nel modo prescritto dall'articolo 556 del nuovo Codice di procedura civile.

A tale effetto la copia sarà, sulla presentazione dell'originale della scrittura, spedita dal notaro che ha rogata la ricognizione notarile prescritta dall'articolo 69 della succitata legge ipotecaria.

In mancanza di detto notaro, la copia sarà spedita dal cancelliere del tribunale civile e correzionale del luogo in cui seguì la ricognizione notarile della scrittura.

Disposizione speciale per le provincie dipendenti dalla Corte di cassazione di Torino.

Art. 25. Nei giudizi già iniziati colla presentazione della domanda alla soppressa sezione dei ricorsi, senza che ne sia ancora stata ordinata la notificazione alla parte contro cui è promosso il giudizio, il ricorrente dovrà far notificare alla detta parte, nei modi e nelle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura, copia autentica del ricorso coll'elenco delle carte al medesimo annesse, entro il termine di giorni trenta, decorrendi da quello in cui la copia anzidetta, sarà dalla cancelleria rimessa al suo avvocato, o avrà questi ricevuto avviso dall'usciere della spedizione delle copie. Seguita detta notificazione, si osserveranno le prescrizioni del nuovo Codice di procedura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

CORTESE.

Nella pubblicazione del R. decreto portante il n° 2599 della *Raccolta ufficiale*, fattasi nel n° 306 della Gazzetta ufficiale, martedì 28 novembre, ebbe luogo per errore di copia l'ommessione di un periodo nell'articolo 276-*A*. Ripetiamo quindi la pubblicazione del citato articolo 276-*A*, col periodo (*in corsivo*) stato ommesso:

276-*A*. — 1° Se il danno causato non supera il valore di cento lire, la pena del carcere sarà estensibile ad un mese;

2° Se il danno eccede le lire cento, ma non supera le trecento, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi;

3° Se il danno eccede le lire trecento, il carcere non potrà essere minore di tre mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati, la multa da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che nel secondo caso non ecceda le lire trecento;

Le dette pene del carcere e della multa potranno, a seconda delle circostanze, essere inflitte anche separatamente;

Colle stesse norme sono puniti i colpevoli di ogni altro danno e deterioramento *con incendio od in qualsivoglia altra guisa, volontariamente* arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, fuor dei casi già specialmente contemplati, così in questo come nei precedenti articoli; ecc.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO

Gli uffizi del Senato nelle riunioni che tennero mercoledì e giovedì presero ad esame i seguenti progetti di legge, e nominarono a commissari pei medesimi:

1° Affrancazione dal servizio militare e riassoldamento con premio, i senatori Gianotti, Durando Giacomo, Chigi, Vacca e Cucchiari;

2° Fondazione della Banca d'Italia, i senatori Melegari, De Gregorio, Farina, Scialoja e Notta;

3° Passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca nazionale, i senatori Melegari, De Gregorio, Farina, Scialoja e Notta;

4° Disposizioni circa i sequestri e le cessioni degli stipendi, i senatori Melegari, Castelli E., Mameli, Sanseverino, Chiesi;

5° Vendita del podere di S. Maria in Fornò, i senatori Ceppi, Carradori, Manzoni T., Astengo e Strozzi;

6° Approvazione della Convenzione colla società Vittorio Emanuele per la concessione della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli, i senatori Imperiali, Serra Fr. Maria, Spinola, Scialoja, Serra Orso.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati ieri proseguì l'esame delle elezioni, e convalidò quelle dei signori Calvanese, Mezzacapo, Guerrazzi, Piolti de' Bianchi, Pugliese-Giannone, Giganti, Gravina, Cairoli, Pizzi, Boggio.

Essa annullò poi, per ragion d'impiego, l'elezione del signor Antonio Majuri a deputato di Afragola; per irregolarità commesse, l'elezione del signor Eugenio De Riso a deputato di Catanzaro; e sottopose ad inchiesta le elezioni dei signori Marco Sgariglia a deputato di Ascoli, e del prof. Augusto Conti a dep. di San Miniato.

Furono dichiarate altre ozioni: del deputato Rattazzi per Alessandria, del dep. Jacini per Pizzighettone, del dep. Cortese per Potenza, e del dep. Zuppetta per San Severo.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi provvedere di titolare la cattedra di chimica farmaceutica vacante nella Università di Torino, si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande in carta bollata, prima del giorno 15 del mese di gennaio 1866 al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda deve contenere la qualità ed il domicilio del candidato ed essere inoltre esplicitamente in essa dichiarato se il medesimo intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme ad un tempo.

Il concorrente per titoli, o per titoli ed esame, dovrà unire alla domanda i documenti che intende di produrre, descritti e numerati in apposito elenco.

Le domande presentate dopo il 15 gennaio 1866 non saranno più ammesse.

Firenze, li 13 settembre 1865.

Il Direttore-Capo di Divisione
GARNERI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Coerentemente al disposto degli art. 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica per norma di chi possa averci interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme lo smarrimento della polizza sottodesignata spedita dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Napoli, ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di un mese per tre volte e resterà di pieno diritto annullata la polizza precedente.

Polizza n° 1307 in data 13 agosto 1864, del deposito di lire 100 fatto da Baccaro Amalia di Grottaglie per cauzione di libertà provvisoria.

Torino, li 21 settembre 1865.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

V° *Per l'Amministratore Centrale*
P. GRISELLI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si scrive da Londra in data 24 novembre al *Moniteur*:

I ministri si radunano quasi tutti i giorni a consiglio; il conte Granville è il solo che non vi prende parte, trattenuto in casa da un attacco di gola.

Si assicura che, in seguito alla sua dimissione da segretario per l'Irlanda, sia stato offerto a sir Robert Peel il posto vacante di cancelliere del ducato di Lancastro; questo funzionario fa parte generalmente del gabinetto. Sir Roberto Peel non ha creduto bene di accettare. Membro della famiglia del grande uomo di Stato, egli è ora il solo che la rappresenti in Parlamento; suo fratello signor Federico Peel non essendo riescito nelle elezioni generali, ed il signor Arturo Peel non essendosi ancor presentato a nessun collegio elettorale.

Checchè ne sia, non si sa assolutamente nulla di certo relativamente al posto di cancelliere del ducato di Lancastro.

Corre voce che lord Wodehouse, in oggi lord luogotenente in Irlanda, stia per rientrare nella carriera diplomatica, e che venga nominato ambasciatore a Berlino; egli verrebbe surrogato nelle funzioni di vicerè dal conte Grey e Ripon, attuale ministro della guerra. Se si effettuassero questi cambiamenti il conte Russell avrebbe modo di rinforzare il gabinetto alla Camera dei Comuni.

Il posto di sotto segretario di Stato al dipartimento delle colonie è stato offerto al signor W. E. Forster rappresentante di Bradfort; egli è uno dei principali membri del partito liberale in Parlamento, ed è distinto oratore. Come il signor Forster nell'attuale movimento si trova impegnato a favore dell'estensione del suffragio, così si suppone che il gabinetto non gli avrebbe fatto alcuna offerta quando non fosse deciso a presentare nella prossima sessione un *bill* di riforma. È dubbio però che il signor Forster, il quale è un grande industriale, possa accettare la posizione che gli viene offerta.

Il signor Bright acconsentì ad assistere ad un *meeting* che deve aver luogo nella prima quindicina del dicembre a Birmingham; e fra qualche giorno avrà luogo a Blachburn una dimostrazione in occasione di un banchetto offerto ad un vecchio deputato radicale, signor Pilkington, che venne battuto nelle ultime elezioni.

Il partito negrofilo si propone di tenere in pubblico una serie di *meetings* sugli affari della Giamaica. Intanto continua la discussione nei giornali.

Pare che la rivolta di questa colonia creerà serii imbarazzi al governo, perchè in questa discussione verrà pure risolta la questione della capacità dei negri a godere gli stessi diritti dei bianchi.

La riduzione dello sconto dal 7 al 6 per 100 ha prodotto una buona impressione nella città.

Nelle prossime sedute il Parlamento si occuperà molto delle strade ferrate. Fra i vari progetti che gli verranno presentati si cita specialmente la costruzione di una nuova linea da Londra a Brighton, non bastando più la prima al commercio fattosi importante su questa linea; sicchè ne risulta una grande irregolarità nella partenza dei treni, e perciò un grande inconveniente per la gran gente che dimora lungo quella linea, e che per i suoi affari è costretta a venire ogni giorno a Londra.

Giusta gli ultimi rapporti sull'epizoozia pubblicati oggidì pare che il numero degli animali stati presi dal morbo ascenda a 27,432, dei quali 12,680 son morti, 8,998 sono stati ammazzati e 1,777 sono guariti; gli altri dubbi. In questa settimana sono stati denunziati 80 casi più della settimana precedente.

È stato pubblicato un ordine che prescrive tutte le precauzioni ritenute necessarie per prevenire la diffusione della malattia.

Gli affittaiuoli si lagnano della troppa facilità colla quale gl'ispettori li obbligano ad ammazzare gli animali affetti, e pretendono che il governo debba pagare tutti gli animali stati uccisi per ordine de' suoi agenti.

Essendo ancora prorogato il Parlamento, il governo, d'accordo colla pubblica opinione, appoggia le principali raccomandazioni della Commissione regia circa alla circolazione del bestiame, proibizione che per venir regolarmente eseguita ha bisogno di una legge, e che per essere utile dovrebbe essere prontamente applicata.

PRUSSIA. — Si legge nella *Kreuss. Zeit.*:

« Dobbiamo ritornare sopra quanto abbiamo detto ieri relativamente alla riduzione dell'armata francese, per far osservare che in paragone dell'armata prussiana la francese fu sempre sovrabbondantemente provvista di uffiziali e sotto uffiziali.

« Anche colla attuale riduzione vi ha in Francia in media un uffiziale per ogni quindici soldati, ed un sotto uffiziale per ogni tre soldati e mezzo, mentre in Prussia si conta un uffiziale ogni ventitrè soldati, ed un sotto uffiziale ogni sette soldati.

« Da qualunque parte si esamini la riduzione della armata francese non potrebbe in alcun modo impegnare gli altri Stati a seguirne l'esempio, e noi godiamo che la *Corrispondenza provinciale*, organo ministeriale, abbia espresso nel modo più chiaro e più preciso un tale intendimento. »

GERMANIA. — Ecco la risposta del principe di Augustemburg all'ultima lettera del generale Manteuffel:

Wiestadten, 17 novembre.

« Ho ricevuto la pregiata lettera di vostra eccellenza, in data 31 ottobre.

« Se ella ritiene come un consiglio l'osservazione contenuta nella mia lettera su di una desiderabile convocazione di una rappresentanza del paese legalmente eletta, era tutt'altra la mia intenzione.

« Mentre ella crede che io conosca malamente quali sieno i veri sentimenti della popolazione dello Schleswig, io desidero invece che tutto il mondo ne sia pienamente, nel modo il più semplice, informato.

Se vostra eccellenza non mi crede in diritto di ritenere per inesatti alcuni fatti da lei riconosciuti, la mia opinione differisce anche sotto questo rapporto dalla sua; io non esito punto a concedere a chicchessia il diritto di contestarmi le osservazioni relative a fatti, specialmente quando non sono da me conosciuti di persona.

« Quanto al resto non so veder un motivo per entrare in una ulteriore discussione sulla di lei lettera, e, per quanto mi riguarda, ritengo questa corrispondenza come finita.

(*Débats*) FEDERICO.

— Si scrive da Francoforte in data 23 novembre:

Nell'ultima quindicina si possono segnalare due fatti rilevanti: da una parte la mozione relativamente ai ducati stata presentata dalla Baviera, dalla Sassonia e dall'Assia Darmstadt alla Dieta; dall'altra l'esito delle pratiche fatte presso il senato di Francoforte dalle due grandi potenze tedesche.

La proposta dei tre Stati medii venne considerata in Germania come una protesta contro la convenzione di Gastein, e per conseguenza come una dimostrazione in favore della Dieta e della indipendenza degli Stati secondari.

Così pure la risposta del senato di Francoforte ebbe per iscopo di proteggere l'autonomia della città libera.

E per tal modo tanto nell'uno come nell'altro caso si trova in Germania il forte che opprime il debole, ed il diritto che resiste all'arbitrio.

Lasciata da parte ogni discussione puramente teorica, giova esaminare il risultato di questa doppia pratica.

La Baviera, la Sassonia e l'Assia soccombettero nel loro appello alla Dieta in favore dei ducati. L'effetto di questo scacco di già previsto, fu il riconoscimento del regno d'Italia per parte delle corti di Dresda e di Monaco, atto che costituisce al tempo stesso una prova di malcontento verso l'Austria ed una manifestazione di autonomia, perchè in questa questione le grandi potenze si erano sin ora rifiutate di ricorrere alla Dieta.

Noi vediamo dunque che il contegno austro-prussiano anzichè infiacchire gli Stati nei quali la democrazia ha più profonde le sue radici, produce un effetto del tutto contrario, provoca cioè una dimostrazione di indipendenza.

Quanto merita ancora di essere notato in questo affare si è il modo nel quale sono distribuiti i votanti nella Dieta.

Gli Stati secondari vicini alla Prussia hanno sposata a tutt'uomo la causa di questa potenza, mentre gli Stati del mezzogiorno e del centro, limitrofi all'Austria, si sono dichiarati contro la mozione austro-prussiana. Così l'Austria si vede minacciata di perdere la sua influenza in Germania, e specialmente presso i suoi più prossimi vicini.

Questa disposizione degli Stati medii verso l'Austria è senza dubbio motivata dal contegno di quest'ultima negli affari dei ducati.

Quantunque da qualche tempo l'accordo fra l'Austria e la Prussia, sembri rallentato di molto, ciò non pertanto si vede il gabinetto di Vienna subire, senza protestare, il contegno della Prussia nello Schleswig Holstein, ed opporsi d'accordo con lei, alla riunione legale dei rappresentanti del paese precisamente nel momento in cui sono convocate tutte le Diete delle diverse provincie dell'impero.

Non si sa adunque a quali principii si inspiri il governo austriaco; gli si sa molto poco buon grado della sua resistenza all'annessione diretta; perchè col suo contegno ha reso possibile la realizzazione delle pretese sollevate dalla Prussia nel suo dispaccio del 22 febbraio, pretese tendenti ad una annessione mascherata, e che per la Germania centrale sarebbe un precedente ancor più pericoloso. Per ciò i suoi amici deplorano questa politica, e dimandano se essa non sia rassegnata a seguire il Consiglio che le dava il conte di Bismark, di cercare cioè il suo centro di gravità a Buda.

La risposta del Senato di Francoforte, e quella del signor de Beust in data 11 ottobre di Dresda sono state accolte dappertutto con grande favore.

Cosa faranno ora l'Austria e la Prussia? si asterranno, si indirizzeranno alla Dieta, od interverranno direttamente?

Nel primo caso sarebbe uno scacco solenne che la piccola città di Francoforte avrebbe dato alle due grandi potenze.

Nel secondo caso sarebbe un omaggio reso alla pubblica opinione, alla Dieta, ed agli Stati medii che la Prussia vuol togliere di mezzo.

Infine, se le potenze, ciò che non sembra probabile, si proponessero di intervenire colla forza, esse annienterebbero l'autorità legale della Dieta, e violando la legge sarebbero le prime a dar l'esempio di un atto rivoluzionario.

(*Constitutionnel*)

DANIMARCA. — Si scrive da Copenaghen in data 22 novembre:

È stato presentato al Landsthing del Rigsdag il progetto di Costituzione quale venne adottato dal Rigsraad, ed approvato dal re.

Il presidente del Consiglio ha raccomandato questo progetto alla benevolenza del Rigsdag esprimendo la speranza che verrà adottato essendo esso la base di un accordo generale.

Venne presentato al Folkething nell'ultima sua seduta il progetto del bilancio per l'esercizio 1866-1867.

Il governo presentò inoltre a questa assemblea un progetto di legge relativo ad un'imposta da imporre ai valori esteri che sin ora circolavano nel paese senza andar soggetti ad alcun diritto di bollo. (*Corresp. Hav.*)

SVIZZERA. — Si scrive da Berna in data 24 novembre:

Giusta comunicazioni dall'Austria, la peste del bestiame cornuto è scoppiata di nuovo nella Galizia. Fu pure denunciato un caso di polmonea sui confini francesi presso Basilea. Questo Cantone ha preso le opportune misure di precauzione.

Il governo dei Grigioni ha espresso replicatamente la dimanda, che i comuni di Brusio e di Poschiavo stati staccati dalle diocesi di Como

siano aggregati a quella di Coira. Il vescovo di Coira, essendo d'accordo in ciò, sono stati avviati coll'incaricato d'affari pontificio i necessari negoziati.

Dal dipartimento militare è stato presentato al Consiglio federale il progetto di un contratto col governo di Vaud per l'instituzione di uno stabilimento militare nella pianura di Bienne. Quella piazza d'armi deve essere ricostruita di nuovo per essere adatta anche ai cannoni rigati; inoltre vi si devono erigere caserme per 500 uomini almeno, due scuole di cavalleria, stalle per 300 cavalli, un poligono, un magazzino che serva d'arsenale: e tutti questi stabili devono essere posti a disposizione della Confederazione. Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad approvare questa convenzione non appena sia stata sancita dal Gran Consiglio del Cantone di Vaud. *(Gazz. Ticin.)*

STATI UNITI. — Si scrive dalla Carolina del Sud in data del 26 ottobre:

La ripresa del movimento commerciale sulla piazza di Charleston non è così pronta come lo si sperava sul principio. I bisogni del Sud sono enormi, ma mancano i capitali per pagare le importazioni; i prodotti del suolo che potrebbero rimpiazzare il numerario non arrivano che a grandissimo stento nei porti, atteso lo stato deplorabile delle strade e delle ferrovie. Coloro che hanno i coloni non vogliono privarsene, nella speranza che a peggio andare i prezzi si debban sostenere alti come al presente. La quantità del cotone disponibile in tutto il Sud non è calcolato a più di 1,400,000 balle; 400,000 delle quali soltanto provengono dall'ultimo raccolto, mentre nell'anno precedente alla guerra il Sud aveva esportato 4,500,000 balle.

I negri perseverano nel loro contegno; continuano ad abbandonarsi al vagabondaggio e ad atti che ne sono la conseguenza. Ad onta che essi debbano ora provvedere a tutti i loro bisogni ed a quelli delle loro famiglie, il numero di coloro che lavorano è limitatissimo. Perciò si sta provvedendo a rimediare alla disorganizzazione cagionata dalla mala volontà degli affrancati, e sinchè non si riesca a costringerli a riprendere il lavoro sarà difficile che la coltura dia buoni prodotti nel Sud.

Per sopperire al lavoro degli antichi schiavi si parla a Charleston di un'immigrazione di bianchi, ma questa non potrà accasarsi che nell'interno dove si coltiva il cotone ordinario. Se i negri continuano a rifiutarsi al lavoro, bisognerà rinunziare a coltivare il cotone a lunga setà ed il riso; il litorale è troppo malsano perchè i bianchi possano darsi alla coltura di quei prodotti che non vengono che lungo le rive del mare. Tuttavolta i bisogni di un'immigrazione si fanno siffattamente sentire che pare si voglia far ogni sforzo per provocarla, dappoichè senza di quella gli Stati del Sud difficilmente potrebbero riaversi ed offrirebbero d'altronde una sicura garanzia per la pubblica tranquillità aumentando la popolazione bianca. *(Moniteur)*

VALPARAISO. — Si scrive da *Valparaiso* in data 11 ottobre:

Dopo una felice navigazione il giorno 8 ottobre ancorava in quel porto, proveniente dal Callao la nostra fregata *Principe Umberto*.

Erano su quell' ancoraggio le fregate spagnuole *Villa di Madrid* e *Resolucion*, oltre la fregata francese *Pallas*, due corvette inglesi ed una degli Stati Uniti di America. All'entrata della rada incrociava la cannoniera spagnuola *Vencedora*, per mantenere il blocco proclamato dall'ammiraglio Pareja.

Poco dentro l'imboccatura del porto trovavansi alcuni bastimenti mercantili chileni catturati.

Quella rada altre volte piena di vita e di commercio, ci scrivono che era quasi deserta e presentante un aspetto squallido e tristo. Appena la nostra fregata ancorava furono scambiati i saluti d'uso, e l'ammiraglio spagnuolo annunziavale il blocco.

Si è recato a Valparaiso con la nostro fregata il ministro residente marchese Migliorati, il quale appena giunto è partito per Santiago.

L'irritazione delle parti belligeranti è tale che rende difficile una prossima soluzione, e le mediazioni di pace dell'Europa si temeva che non giungessero in tempo per evitare molta rovina.

Intanto le banche avevano cessato i pagamenti. Il danaro già abbondante era divenuto scarsissimo e cominciava già a circolare la carta moneta.

L'arrivo della nostra fregata e del nostro ministro era stato salutato con entusiasmo dalla colonia Italiana ed anche dai Chilesi.

Molti bastimenti chilesi di proprietari nazionali han preso la bandiera italiana, e si sperava da tutti che la voce del marchese Migliorati si aggiungesse a quella di tutto il corpo diplomatico per dissuadere l'ammiraglio spagnuolo da atti violenti.

Il comandante Acton del *Principe Umberto* aveva già aperte trattative con l'ammiraglio Pareja per far lasciar liberi i bastimenti chilesi di proprietà italiana già catturati.

La partecipazione ufficiale del blocco, data al comandante italiano dall'ammiraglio Pareja, era così concepita:

« *Comando generale della squadra del Pacifico*;

« Ostinato il governo del Chilì a non dare alla Spagna la soddisfazione dovutale per gl'insulti fattile, l'infrascritto comandante generale delle forze navali di S. M. C. nel Pacifico e suo ministro plenipotenziario, partecipa al signor comandante della fregata italiana *Principe Umberto* che in esecuzione degli ordini del suo governo dichiara rotte le relazioni diplomatiche col Chilì ed in istato di blocco i suoi porti. Dalle istruzioni date ai comandanti dei bastimenti di S. M. C. relativamente al blocco, la S. V. rileverà che mentre si cerca di arrecare naturalmente il maggior danno possibile agl'interessi del commercio del Chilì, si concedono a quelli dei neutrali tutte le franchigie possibili col conseguimento dello scopo cui si mira, sicchè lo scrivente non dubita nel considerare tali condizioni come le più favorevoli che sin oggi siansi date in casi simili dalle nazioni belligeranti.

« Nel contempo il sottoscritto si pregia manifestare che per non pregiudicare agl'interessi degli altri paesi che non sono il Chilì negli affari che possono trovarsi pendenti, ha concesso un elasso di 10 giorni perchè i bastimenti mercantili neutrali, avvisati dai rispettivi consoli, possano lasciare i porti del Chilì e mettersi al largo. I capitani di detti bastimenti però hanno il dovere di provare a quelli delle navi da guerra bloccanti che la naziolizzazione estera di tali bastimenti è di una data anteriore al giorno in cui il blocco è stato notificato accompagnando le loro dichiare col certificato del console della nazione cui mostrano di appartenere, nell'intelligenza che tal documento mancando saranno considerati come bastimenti chileni.

« Mal' elasso di tempo non viene però concesso a quelle navi neutrali che trovandosi in un porto del Chilì nell'atto della notificanza del blocco siano per caricare merci dirette ad altro porto della stessa repubblica, e ciò per la detta ragione che il diritto della guerra accorda, anzi richieda si arrechi al nemico il maggior danno possibile. Nel partecipare tutto ciò l'infrascritto al comandante italiano, lo prego comunicarlo a tutti i suoi connazionali, mentre nella stessa mira i comandanti dei legni spagnuoli bloccanti faranno ostensibile tale dichiarazione ai consoli esteri tutti residenti nei porti della repubblica da essi legni custoditi.

« Nell'adempiere in tal modo agli ordini del suo governo, lo scrivente profitta della opportunità per offrire al signor comandante della fregata italiana *Principe Umberto* gli attestati di sua alta considerazione e rispetto.

« *Firmato:* JOSÉ MANUEL PAREJA. »

(Giornale della Marina)

— I giornali del Chilì pubblicano la protesta del console italiano:

« Valparaiso, 8 ottobre 1865.

« Eccellentissimo signore! Il sottoscritto console generale di S. M. il re d'Italia ha ricevuto il dispaccio che S. E. il comandante la squadra di S. M. Cattolica, ministro plenipotenziario nel Pacifico, ha voluto indirizzargli in data 20 settembre ultimo passato.

« In risposta alla sua nota del 26, nella quale S. E. ha voluto informarlo che nella copia delle istruzioni relative al blocco è detto che il cambiamento di nazionalità dei bastimenti mercantili del Chilì dev'essere di data anteriore al giorno in cui venne notificato il blocco, e che in caso contrario questi bastimenti saranno ritenuti come chiliesi; il sottoscritto ha l'onore di dire a S. E. che il cambiamento di nazionalità dei bastimenti nominati nella lista trasmessa a S. E. ebbe luogo in tempo utile.

« S. E. non ignora che il governo del Chilì permette ed ha sempre permesso agli stranieri proprietari di bastimenti d'innalzare bandiera nazionale.

« Per conseguenza gli armatori italiani avevano pieno diritto prima della notificazione del blocco, e nella previsione di nuovi incidenti, di dimandare bandiera italiana per i loro bastimenti assenti, presentando a tal uopo molto prima del 24 settembre i certificati dell'autorità marittima del Chilì atti a constatare che i detti bastimenti cessavano dal far parte della marina mercantile del Chilì.

« Se però l'esposto non bastasse a proteggere gl'interessi degli armatori già citati, proprietari dei suddetti bastimenti, il sottoscritto si prenderà la libertà di rammentare a S. E. le benevole parole del di lei primo dispaccio diretto a questo consolato, quando ella diceva che saranno concesse ai neutri tutte le franchigie possibili, in modo che ella non esitava a considerarle come le più favorevoli fra quante in simili casi fossero mai state accordate da una nazione belligerante.

« Una simile dichiarazione, degna della nazione spagnuola, fa sperare al sottoscritto di poter salvare i bastimenti stati presi appartenenti a sudditi italiani, e i cui titoli possono venir esaminati dal tribunale di presa appena che S. E. avrà notificato al sottoscritto la istituzione di questo tribunale ed il luogo dove dovrà funzionare.

« Finalmente, e per la difesa dei suoi nazionali, il sottoscritto deve far osservare che il Chilì, avendo aperto il suo immenso litorale al commercio ed alla industria straniera, e vendendo, come fa, i suoi prodotti contro pronto danaro, mentre egli compera a lunga scadenza le merci importate dall' Europa, e contrae all'estero imprestiti per costruire le sue strade ferrate; il blocco, la presa dei bastimenti mercantili, la distruzione delle città, sarebbero malanni che colpirebbero soltanto le potenze straniere ed amiche della Spagna, non mai il Chilì.

« Questi malanni sarebbero talmente gravi che la Spagna stessa se ne risentirebbe, e che ridurrebbero a nulla le benevole intenzioni di S. E. verso i neutri.

« Gli è appunto per questo che il Chilì non si è mai curato e non si prende cura di fortificare le sue coste, e non ha mai pensato a provvedersi di una marina militare per difender la sua marina mercantile.

« Il Chilì lascia all'Europa la cura degli immensi interessi stranieri accumulati in tant'anni di pace e ripartiti nelle sue città marittime e nei suoi porti. Il Chilì considera le sue città del litorale come altrettante fattorie europee, e non si occupa delle sue armate che quando si presenta l'occasione di adoperarle per difendere le sue città nell'interno, le sue campagne ed i villaggi di secondaria importanza.

« Ora, e dopo l'esposto, l'alta penetrazione di S. E. comprenderà perfettamente che è dovere imprescrittibile d'ogni agente diplomatico o d'ogni console attualmente accreditato al Chilì di difendere con tutti i mezzi dei quali può disporre gli interessi dei suoi nazionali, e che vi ha una imperiosa necessità di far conoscere a S. E. l'immenso pregiudizio cagionato al governo dei neutri per evitare che essi vengano sagrificati alla riparazione delle pretese offese che la Spagna rimprovera al Chilì.

« Quando tutto questo non basti per proteggere gli interessi stranieri, il sottoscritto protesta formalmente pel torto e per i danni che ne risentono i sudditi di S. M. il Re d'Italia, ed egli si unirà agli agenti delle altre potenze lese affine di far cessare coi mezzi che saranno giudicati convenienti le calamità che vengono nuovamente a ferire i suoi nazionali.

« Il sottoscritto rinnova a S. E. l'assicurazione della sua alta stima e della sua considerazione.

« NICOLÒ RONDANELLI. »

PERÙ'. — Le ultime notizie del Perù sono a tutto favore del governo del presidente della repubblica generale Pezet, il quale riceve ogni giorno nuovi indirizzi di adesione dalle varie provincie.

Il generale Canseco, capo dell'insurrezione peruviana, scrisse al presidente del Chilì per offrirgli la sua armata e le sue forze navali, accompagnando però questa offerta da una domanda di sussidii; il governo del Chilì non ha accettato che i pochi bastimenti che compongono la flotta degl'insorti del Perù.

Questi bastimenti, comandati da Montero, si sono messi sotto gli ordini dell'ammiraglio del Chilì.

L'ammiraglio Pareja al 16 ottobre concentrava la sua squadra e richiamava molti bastimenti stati mandati a bloccare i porti lontani. *(Patrie)*

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

— Martedì 28, scrive l'*Italia Militare* del 30, verso le 2 pom., S. A. R. il principe ereditario, accompagnato da un suo uffiziale d'ordinanza, onorava di una visita il Ministero della guerra.

S. A. volle tutto minutamente osservare, internandosi nei vari rami del servizio con domande e spiegazioni che dimostrarono il vivo interesse che il giovane Principe prende per questo importantissimo ramo della pubblica cosa, siccome diede continuamente a vedere in tutte le occasioni che gli si presentarono nei vari comandi a cui fu preposto.

Dopo aver visitato le diverse Direzioni, espresse il compiacimento per aver constatato come esse, per essere da così poco tempo stabilite nei locali provvisorii stati loro assegnati, abbiano preso tosto un regolare andamento, e funzionino esattamente in ogni loro parte.

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO

Sezione di Filosofia e Filologia

(*Via Ricasoli, n° 50*)

Domani, sabato 2 dicembre, il professor Giuseppe Ferrari farà la sua prolusione al corso di filosofia della storia.

REGIO ISTITUTO TECNICO DI FIRENZE.

Lunedì prossimo, 4 dicembre corrente, avranno principio le lezioni a forma dell'orario affisso nell'interno di detto R. Istituto.

Il cancelliere
F. MARIOTTI.

R. ACCADEMIA TOSCANA DI ARTI E MANIFATTURE.

Domenica prossima, 3 dicembre corrente, a ore 11 antimeridiane, la detta Accademia terrà una pubblica adunanza, nella quale leggeranno i soci prof. Dino Cavina e conte Demetrio Finocchietti.

Il segretario degli Atti
D. CAVINA.

— Leggiamo nella *Gazzetta di Genova*:

Contrariamente agli avvisi di Firenze e Bologna che dicevano la Reale famiglia di Portogallo avviata a Milano, ieri sera poco dopo le 8 giungevano in Genova le LL. MM. il Re e la Regina di Portogallo accompagnati da S. A. il Principe di Carignano e S. A. il Principe Amedeo.

Erano a ricevere gli Augusti Personaggi tutti i rappresentanti dell'autorità civile e militare senza apparato di festa perchè, come è noto, le LL. MM. viaggiano in forma privata.

Alla sera S. A. il principe Amedeo intervenne al teatro Carlo Felice.

Per quanto fino a quest'ora non si veggano preparativi di sorta per lo spettacolo di questa sera, tuttavia si assicura che le LL. MM. vi interverranno.

— Ieri i Reali Carabinieri arrestarono in Milano, dietro mandato di cattura, spiccato dalla nostra autorità giudiziaria, in seguito a richiesta del Governo francese, certo Boselatz, commesso della banca di Savoia, per appropriazione indebita di lire 100,000. — All'atto dell'arresto che avvenne nell'albergo della Corona, ove era alloggiato il Boselatz, si perquisirono indosso a costui più di lire 70,000 in oro. *(Lombardia)*

— Nel *Giornale di Roma* del 28 novembre si legge:

Nella sera del 23 corr. il brigadiere di gendarmeria Appietti arrestava in Terracina il nominato Luigi Morrea soprachiamato Birberia già evaso dalla darsena di Civitavecchia ed imputato di gravi delitti commessi, durante la sua latitanza, colle bande dei briganti.

Riceviamo poi in questo momento la seguente notizia telegrafica da Frosinone:

I due marescialli di gendarmeria Antonellini e Buzzolini, spediti a capo di una colonna mobile nel territorio di Ripi per arrestarvi il nominato Salvatore Coglia di Vallerdona nel regno di Napoli, capo di una banda di briganti, riuscirono ad adempiere il loro incarico, benchè foss'egli armato di fucile a due colpi e di revolver a sei colpi con larga provvista di munizioni.

ULTIME NOTIZIE

Bollettino sanitario

Napoli. — Dal 29 al 30, casi 16, morti 6, e 7 dei giorni precedenti.

Afragola. — Dal 28 al 29 caso 1.

Caivano. — Id., casi 2, morto 1.

Casoria. — Id., casi 2, morto 1.

Portici. — Id. Nessun caso.

Id. — Dal 29 al 30, casi 4, morti 2.

San Giovanni a Teduccio. — Dal 28 al 29, nessun caso.

Id. — Dal 29 al 30, caso 1.

Torre del Greco. — Dal 28 al 29, casi 2, morto 1.

Ponticelli. — Id. casi 7, morti 4.

Id. — Dal 29 al 30, casi 4, morti 4.

Barra. — Dal 28 al 29, casi 6, morto 1.

Id. — Dal 29 al 30, casi 3, morti 2.

Castellamare. — Dal 28 al 29, casi 4, m. 1.

Id. — Dal 29 al 30, caso 1, morto 1.

Scafati. — Dal 28 al 29, casi 2, morto 1, più 1 dei giorni precedenti.

Caserta. — Id., caso 1, morto 1.

Nola. — Id., caso 1.

Santa Maria Vico. — Id., caso 1.

Aversa (Morotrofio). — Dal 27 al 28, casi 2.

Id. — Dal 28 al 29, casi 5, morti 2.

Mariglianella. — Dal 27 al 28, morto 1 dei giorni precedenti.

Rimini. — Id. caso 1, morto 1.

Torre Annunziata. — Dal 29 al 30, caso 1, morti 3 compresi quelli dei giorni precedenti.

Cardito. — Id., morto 1.

Montecorvino Pugliano. — Dal 29 al 30, morto 1.

Larino. — Dal 28 al 29, casi 4, morto 1 e 6 dei giorni precedenti.

Carinaro. — Id., caso 1.

San Cipriano Piccolo. — Dal 28 al 29, caso 1, morto 1.

Cassino. — Dal 29 al 30, caso 1.

Corato. — Dal 28 al 29, caso 1, morto 1.

Id. — Dal 29 al 30, casi 5, morto 1.

— Si legge nella *Patrie:*

« Una privata corrispondenza da Londra ci dà nuove spiegazioni circa le pratiche del governo della Regina in occasione del conflitto della Spagna col Chilì.

« Gli è alla prima notizia del blocco alle coste del Chilì, che lord Clarendon scrisse ai rappresentanti dell'Inghilterra a Madrid ed a Santiago.

« In questo dispaccio egli esprime il dispiacere provato in sentire come l'ammiraglio spagnuolo appena arrivato in rada a Valparaiso avesse lanciato il suo *ultimatum* e dichiarate le ostilità senza neppure tentare la via della conciliazione.

« Compenetrato dei danni che ne verrebbero agli interessi del commercio inglese quando si dovesse prolungare un tale stato di cose, il segretario di Stato della regina incarica i suoi rappresentanti di notificare sì all'una che all'altra delle parti belligeranti, che egli sarebbe disposto ad offrire loro i suoi buoni offici nello scopo di far cessare le ostilità, e di provocare una pronta soluzione diplomatica della questione. »

— Alcune corrispondenze all'estero, dice la *Patrie*, hanno parlato di una circolare del signor Drouyn de Lhuys relativamente alle riduzioni operate nell'armata francese.

Noi crediamo poter assicurare che il decreto 15 novembre non ha dato luogo a nissuna spiegazione per parte del ministro degli affari esteri e che la circolare di cui si è parlato, non esiste.

— La *Gazzetta di Madrid* pubblica una circolare del ministro della marina nella quale si ordina di trattare come pirati tutti i bastimenti corsari il cui capitano, officiali, e maggior numero dell'equipaggio non sieno chiliesi, o che non abbiano patente direttamente rilasciata dal governo del Chilì. *(Havas)*

— Si scrive da Copenhagen al *Moniteur* che dev'essere coniata una medaglia colla leggenda: *Le nobili azioni non si dimenticano*, e verrà distribuita agli abitanti dello Schleswig che durante l'ultima guerra più si sono distinti per la loro abnegazione nel raccogliere e prestar cura ai feriti dell'armata danese.

— Si legge nello stesso giornale:

Venne presentato alle Cortes di Portogallo il progetto di un nuovo codice.

L'articolo che maggiormente preoccupa la pubblica opinione è quello sul matrimonio civile.

La Camera dei deputati ha adottato alla unanimità un progetto che tende a liberare da ogni dazio il commercio dei vini sul Douro.

— Il programma del partito progressista spagnuolo vuole la libertà individuale civile e politica, grandi economie nel bilancio, l'abolizione dei diritti riuniti, la riforma nella tariffa delle dogane, la discentralizzazione, l'indipendenza dei comuni e delle provincie, l'uguaglianza davanti alla legge, la modificazione della legge sulla leva fino a che non si arrivi ad abolirla; che vengano estese ai possedimenti d'oltre mare le leggi del continente; la libertà della stampa, l'inviolabilità della coscienza, la secolarizzazione completa della pubblica istruzione, la costituzione del 1856 come punto di partenza per una monarchia costituzionale, riverita al di dentro e stimata al di fuori.

Nella sua lettera di adesione a questo programma, il generale Espartero rifiuta per la seconda volta la presidenza del comitato, indi soggiunge: « il comitato sappia che egli può contare sul mio braccio per difendere questa libertà, ed il trono costituzionale del quale egli parla. »

La *Politica*, approvando questo programma, lo chiama radicalmente rivoluzionario, nettamente anti-dinastico; indi soggiunge che l'adesione del generale Espartero è la diserzione di un soldato dalla dinastia. *(Havas)*

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 30.

Il *Times* ed il *Morning Post* dichiarano di essere autorizzati ad annunziare che la regina Vittoria aprirà in persona il Parlamento.

Il *Times* dice che il governo dovrebbe obbligare la Spagna ed il Chilì ad accettare i buoni uffici di una potenza neutrale. L'Inghilterra deve intervenire attivamente nella questione del Chilì.

Parigi, 30.

Situazione della banca. Aumento nel numerario milioni 3 3/5; portafoglio 47; biglietti 32; conti particolari 27 1/3. Diminuzioni nelle anticipazioni 1/2; tesoro 6.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Nov. 29	30
Fondi francesi 3 0/0	68 45	68 65
Id. 4 1/2 0/0	96 75	96 75
Consolidati inglesi 3 0/0	88 —	88 —
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	64 95	64 95
Id. (fine mese)	64 92	65 05
Id. (fine pross.)	65 22	65 32
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	868	875
Id. italiano	—	417
Id. spagnuolo	456	458
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	210	207
Id. Lombardo-venete	405	412
Id. Austriache	420	420
Id. Romane	150	150
Obb. strade ferr. Romane	157	157
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Parigi, 1.

Leggesi nel *Moniteur du soir* in data del Messico 28 ottobre:

I generali juaristi Ortega e Salazar furono battuti nel Michuagan e fatti prigionieri con 400 uomini.

Genova, 1.

Il re di Portogallo, accompagnato dai principi Umberto e Amedeo, intervenne ieri sera al teatro Carlo Felice. Fu accolto da fragorosissimi applausi. Le Loro Maestà ripartirono stamane alle ore 7.

Bruxelles, 1.

La *Voce del Popolo* dice che le notizie sulla salute del re sono allarmanti; i medici hanno dichiarato essere impossibile una nuova operazione.

Londra, 1.

Situazione della banca. Aumento nella riserva dei biglietti 36,410 sterlini; 163,916 nel numerario. Diminuzione nel portafoglio 54,055.

Copenaghen, 1.

Il conte Sponnek partirà definitivamente da Atene e andrà per ora a Roma.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

Nel giorno 30 novembre.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 757,2	mm 757,0	mm 757,3
Termometro centigrado	13,0	14,0	11,0
Umidità relativa	90,0	86,0	90,0
Stato atmosferico	sereno nuvolo	pioggia sottiliss.	nuvolo
Vento direzione	SO	NO	NO
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura: Massima + 16,8; Minima + 10,5. Pioggia nelle 24 ore mm 3,0.

Minima nella notte del 1° dicembre + 11,5.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze, 1 dicembre 1865.

VALORI	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti
5 % god.° 1 Lug. 65	65 17 1/2	65 12 1/2	» »	» »	» »	» »
Sottoscrizione 5 % 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % god.° 1 Apr. 65	40 50	40 35	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	83 1/4	» »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10 1 »	» »	» »	» »	» »	104 1/4	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. » 1 Gen. 65	17 00	16 90	» »	» »	» »	» »
Cassa di Sconto Toscana in sott.	» »	» »	» »	» »	186 »	» »
Banca di Credito Italiano	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	99 1/4	» »
Az. SS. FF. Livor. » 1 »	69 3/4	69 »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 500 1° luglio 65	209 1/2	208 3/4	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % dette, val. nom. L. 420 1° marzo 65	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane 1 Gen. 65	46 3/4	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. dette 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	350 »	» »
Impres. comunale 5 % 1 Giu. 65	» »	» »	» »	» »	84 »	» »
Detto in sottoscrizione	» »	» »	» »	» »	81 »	» »
Detto in sottoscrizione liber.	80 »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % » 1 Lug. 65	» »	» »	» »	» »	67 »	» »
Az. SS. FF. Meridion. » 4 Mar. 65	» »	» »	» »	» »	310 »	» »
Obbl. 3 % dette 1 Giug. 65	161 3/4	» »	» »	» »	» »	» »
Dette demaniali 1 Apr. 65	396 »	395 »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % italiano in piccoli pezzi	» »	» »	» »	» »	65 20	» »
3 % idem	» »	» »	» »	» »	40 80	» »

CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8	100 »	99 5/6
Detto	30	99 1/2	99 1/4
Detto	60	99 »	98 5/6
Roma	30	485 »	480 »
Bologna	30	99 2/3	99 1/3
Ancona	30	99 2/3	99 1/4
Napoli	30	99 2/3	99 1/4
Milano	30	99 2/3	99 1/4
Genova	30	99 2/3	99 1/4
Torino	30	99 2/3	99 1/4
Venezia e t. g.	30	246 »	244 »
Trieste	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Vienna	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Augusta	30	» »	» »
Detto	90	210 »	208 »
Francoforte	30	» »	» »
Amsterdam	90	» »	» »
Amburgo	90	» »	» »
Londra	30	25 18	25 »
Detto	90	24 90	24 75
Parigi	30	100 »	99 5/8
Detto	90	99 1/3	98 5/6
Lione	90	99 1/3	98 3/4
Marsiglia	90	99 1/3	98 3/4
Sconto Banca 6 %			

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % — 65 15, 17 1/2, 20 fine dicem.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO.

AVVISO.

Si fa noto al pubblico che negl'incanti seguiti oggi in questo Ministero, per l'affittamento in tre lotti dei Canali ed Opifizi demaniali infra specificati, ebbe luogo il deliberamento preparatorio sulle singole migliori offerte che seguono cioè:

LOTTO I.

Canale della Gerbola in territorio di Centallo coi due molini detti della Gerbola e di Centallo; Canali di Mellea e di Stura in territorio di Fossano: Naviglio di Bra col molino detto della Riva; molino del Canaposo in territorio di Marene colle attigue due pezze di terreno coltivo; Canale della Pertusata in territorio di Fossano, Cervere, Cherasco e Bra; molini denominati Vecchio o dell'Annunziata, e Nuovo o di Sant'Antonio in territorio di Bra; Canale di Cavallermaggiore cogli annessi molini detti Vecchio o Grosso, e Nuovo; Canale e molino di Cavallerleone; Canale di Racconigi detto la Brunotta coi molini del Bedrone, del Castello, di S. Giovanni e del Martinetto; molini di Moncucco, di San Giovanni e Nuovo in territorio di Carmagnola; Canale e molino di Moneta sullo stesso territorio.

Questo lotto fu aggiudicato per l'annuo canone di L. 50,771 74.

LOTTO II.

Canale di Caluso derivato a sponda sinistra del torrente Orco in territorio di Castellamonte sino al suo termine presso la Mandria di Chivasso.

Aggiudicato per annue L. 25,600.

LOTTO III.

Canale Carlo Alberto dalla sua origine al fiume Bormida in territorio di Cassine fino al suo sbocco nel Tanaro, coi molini del Cervino, della Gerba e di Piazza d'armi in territorio di Gamalero, di Borgoratto e di Alessandria; sponde, scarpe banchine, ed in genere tutti i terreni aggregati a detto canale per una superficie in complesso di ettari 39 circa; le forze motrici disponibili ai salti che si trovano lungo il corso del canale; le opere di derivazione del medesimo sull'alveo della Bormida; gli edifizi e le bocche per estrazione d'acqua lungo l'asta del canale; i cavi scaricatori che ne dipendono cogli edifizi e terreni annessi, comprese le due case di abitazione dei custodi.

Aggiudicato per annue L. 32,200.

I termini fatali per l'aumento non inferiore al ventesimo sul prezzo di deliberamento dei singoli lotti è fissato in giorni sedici i quali scadranno al mezzogiorno preciso di lunedì 11 dicembre prossimo venturo.

Stanno ferme nel resto tutte le condizioni ed avvertenze già fatte di pubblica ragione con precedente avviso del giorno 8 novembre scadente.

Torino addì 25 novembre 1865.

Per detto Ministero

Il Direttore capo della 5ª Divisione
E. Segrè.

1808

COMUNE DI DOVADOLA (Popol. 2600)

PROVINCIA DI FIRENZE

CONDOTTA CHIRURGICO-MEDICA.

Per rinunzia del titolare è vacante la condotta chirurgico-medica, alla quale, per disposizione del Consiglio, sono annessi l'onere della cura gratuita in chirurgia e medicina, il dritto del mezzo di trasporto contro i richiedenti cura al di là di un chilometro da Dovadola; l'annuo stipendio di lire 1,400, e altri diritti e oneri ostensibili presso l'uffizio comunale.

I chirurghi-medici che bramassero concorrere all'accennata condotta, invieranno al detto uffizio, non più tardi del 20 del p. v. dicembre, franca di porto, l'istanza in carta bollata colle matricole di esercizio, attestato di moralità e con quant'altro reputeranno di loro interesse.

Dovadola, dalla residenza comunale, li 29 novembre 1865.

Il Sindaco
Giuseppe Zauli.

1825

IMPRESA DEI BENI DEMANIALI

DI VAL DI CHIANA

AVENTE SEDE IN FIRENZE

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito nella sua adunanza del dì 28 corrente di chiamare per il 15 dicembre prossimo mese un nuovo versamento del dieci per cento sul valore nominale delle azioni. A tale effetto vengono invitati i possessori delle medesime ad operare per il giorno indicato il relativo pagamento presso la Direzione, in via del Corso, n° 2, primo piano.

Ha deliberato parimente che possa dedursi dal pagamento che sopra, l'ammontare del cupone d'interessi, scadente il 31 dicembre prossimo mese, ed ascendente a L. 7 50 per azione.

Firenze, 30 novembre 1865.

Il Direttore
Giacomo Servadio.

1829

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando.
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.
» Cortona da Mariottini Angelo.
» Bologna da Marsigli e Rocchi.
» Palermo da Pedone-Lauriel.
» Parma da Grazioli P.
» Brescia da Boglioni Carlo Giuseppe.
» Reggio Emilia da Barbieri Giuseppe.
» Bergamo da Bolis Fratelli.
» Cremona da Feraboli Giuseppe.
» Biella da Flecchia Giacomo.
» Bra da Giordana.
» Cuneo da Merlo Carlo.
» Casale da Rolando Fratelli.
» Novara da Rusconi Pasquale.
» Vercelli da Vallieri Giuseppe.

FIRENZE — Tipografia Eredi Botta.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE DELLE ARMI SPECIALI.

A contare dal 10 dicembre 1865 il prezzo del nitro indigeno che si riceve a piccole quote nei magazzini d'Artiglieria è fissato a L. 6 50 per cadun miriagramma.

1830

1800 EDITTO.

La R. giudicatura mandamentale di Sant'Angelo-Lodigiano porta a pubblica notizia che nel giorno 9 marzo 1860 moriva in questo comune Regina Cantoni delli furono Fedele e Lucia Locatelli *quondam* Natale, la quale col testamento noncupativo emesso nel giorno 7, ed assunto nelli protocolli del 21 stesso marzo n° 868, lasciava ogni sua sostanza al sacerdote Don Bortolo Ragnoni pure di questo comune.

Ignorando quali si fossero li successibili legittimi di detta defunta dal lato materno, ossia li discendenti dal di lei avo Natale Locatelli col decreto 19 maggio 1860, n° 1391, deputavasi loro in curatore questo dottor legale Giacomo Bondioli. Dietro le pratiche quindi attivate da questi emerse che fra li stessi successibili *ex lege* v'hanno pure i seguenti e cioè li signori: cavaliere Ferdinando, Delfino, Paolo, Marianna, Clotilde ed Amalia fratelli e sorelle Locatelli del fu Natale *quondam* Siro *olim* Natale, già oriundi di Stradella e di cui non si conosce il luogo d'attuale dimora; Ernesto, Emilio, Rosa ed Emilia Mariani in rappresentanza della fu loro madre Giuseppa Locatelli *quondam* Natale, minorenni rappresentati dal loro padre di cui non si conosce il nome e che credesi pure abitante a Stradella; le sorelle Locatelli figlie del fu Domenico *quondam* Siro *olim* Natale, delle quali s'ignorano i nomi ed i luoghi di domicilio; Giuseppe, Luigia maritata Revelli ed Adelaide fratello e sorelle Locatelli del fu Carlo *quondam* Siro, *olim* Natale; Carlo, del quale ignorasi la parentela, figlio della Catterina Locatelli *quondam* Siro *olim* Natale; Angelo, Ferdinando e Luigia figli di certo Battista N, ed abbiatici della suddetta Catterina Locatelli; Cesare ed N. N. figli di certo Francesco N, altri abbiatici della ripetuta Catterina Locatelli, dei quali si sconosce la dimora: Maria Geltrude Locatelli del fu Natale maritata in certo Ginocchi di Piacenza, senza che sianvi migliori indicazioni; Giuseppina Locatelli del fu Pietro *quondam* Giuseppe maritata in Carlo Pernetta, che credesi abitante a Stradella; Teresa Locatelli maritata in Carlo Gialdrone, sorella della testè nominata, della quale s'ignora il sito di dimora; Rosa ed Angela sorelle Pisani figlie della fu Marianna Locatelli *quondam* Giuseppe, *olim* Natale; Carlo, Giuseppe e Marina Locatelli fu Natale *quondam* Carlo *olim* Siro oriundi di Pantalbera, sconoscendosene l'attuale domicilio; e Pietro, Carlo, Giuseppe e Maria Fontana figli della fu Antonia Locatelli *quondam* Giuseppe *olim* Natale, dei quali pure si sconosce il domicilio.

Questa stessa giudicatura pertanto, a sensi e per gli effetti del disposto dalli §§ 128 e 131 della legge 9 agosto 1854, cita ed eccita tutti li preindicati successibili *ex lege* noti ed ignoti della fu Lucia Locatelli *quondam* Natale ed i loro discendenti o rappresentanti ad insinuarsi ed a presentare a quest'ufficio medesimo nel termine perentorio di un anno le rispettive loro dichiarazioni sul precitato testamento noncupativo e sull'eredità della ripetuta Regina Cantoni, a sensi del disposto dalli §§ 799 e 800 del codice civile austriaco tuttora qui vigente; coll'espressa avvertenza che in caso contrario, ovvero che non comparendo personalmente, nè deputando entro il detto termine un procuratore, siffatta eredità, nella parte che fosse devoluta ad individui affatto sconosciuti al giudizio, oppure che non si prevalessero del loro diritto ereditario nel ridetto termine loro prefisso, sarà ventilata in concorso di coloro che si saranno dichiarati eredi, comprovando il loro titolo, ed aggiudicata ad essi a misura dei loro diritti, e coll'avvertenza inoltre riguardo a quelli che sono conosciuti, ma d'ignota dimora, che, scorso lo stesso termine inutilmente, l'eredità in discorso verrà adita in loro nome dal curatore già ad essi deputato dottor Giacomo Bondioli, e se ne farà quindi la ventilazione in concorso degli eredi insinuatisi e del detto curatore: di più si diffidano quelli affatto sconosciuti o che non si insinuassero nel ripetuto termine che la parte d'eredità che non venisse adita, sarà devoluta allo Stato come vacante, e si diffidano pure quelli conosciuti e d'ignota dimora che l'asse nitido ad essi spettante si conserverà per loro in giudizio fino alla prova od alla seguita dichiarazione di loro morte.

Il presente verrà pubblicato ed affisso all'Albo Pretorio ed inserito per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in quella di *Lombardia* e nel *Corriere dell'Adda* in Lodi.

Sant'Angelo Lodigiano, dalla R. giudicatura mandamentale, li 10 novembre 1865.

Il giudice
Scola.

G. Bossi *segr.*

Il tribunale di prima istanza di Lucca con sentenza del 21 novembre anno corrente, registrata il 27 detto, ha omologato il concordato fra il fallito Santi Angeli di Lucca ed i suoi creditori, ed ha dichiarato scusabile il fallito e meritevole di essere riabilitato nei modi prescritti dalla legge.

1832 Dott. Eugenio Bossi, *proc.*

Si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti di ragione che nel dì ventiquattro novembre 1865 è stata instituita in Pistoia una società fra Niccolò Pierini e David Degl'Innocenti per la fabbricazione e arruotatura di ferri a taglio e chirurgici sotto la ditta *Niccolò Pierini e C°* con la espressa dichiarazione e condizione di non poter far debiti nè firmare accettazioni per conto sociale, essendo stato stabilito di fare qualunque provvista a contanti; per cui non sarà riconosciuto nessun debito che uno solo dei detti soci possa fare indipendentemente dall'altro in nome e per conto della Società, come non si potrà da un solo disporre dei mobili e arnesi che esistono nella bottega destinata alla suindicata lavorazione, posta in Pistoia, in via della Nave.

Pistoia, 29 novembre 1865.

Niccolò Pierini.
David Degl'Innocenti.

1823

Dichiarasi dal sottoscritto che fino dal 17 agosto 1865 è stata sciolta e risoluta la società verbale vegliata infra di esso ed il signor Giacomo Stupani negoziante domiciliato in Firenze, avente per oggetto l'acquisto e vendita di legnami nei magazzini posti fuori la porta San Gallo, e in quelli di Firenze, e che dal detto giorno i magazzini di Firenze, e nei quali fino dal decorso mese di novembre è stato trasferito quello di fuori della porta San Gallo, vanno per ordine e conto del sottoscritto medesimo, e chiunque sia possessore di titoli di credito con la firma del sottoscritto e del signor Stupani dovranno presentarsi dal sottoscritto ai di lui magazzini posti in Firenze, via dell'Anguillara, n° 5, dentro il termine di giorni otto dalla data della presente 2ª inserzione acciò possa riconoscerli, altrimenti dichiara che decorso detto tempo saranno dichiarati nulli e come non avvenuti.

Firenze, 30 novembre 1865.

1828 Pietro Bellesi.

Pubblicazione a termine dell'art. 83 Codice civile.

Si rende noto al pubblico per gli effetti che di legge, che a seguito di instanza di Giovanni Parodi fu Giacomo proprietario in Genova residente, adempiute le formalità volute dagli articoli 79 e seguenti Codice civile, e 1023 e seguenti Codice di procedura civile, emanò il definitivo provvedimento del tribunale di circondario di Genova di cui segue il tenore, cioè:

Il tribunale di circondario di Genova sedente in Genova, sezione 1ª

Intesa la relazione degli atti fatta dal giudice Lanza verbalmente commesso;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero di cui adotta i motivi:

Dichiara la definitiva assenza della Paola Parodi Giordano per gli effetti tutti di legge, mandando la presente sentenza pubblicarsi nei modi prescritti coll'articolo 83 del Codice civile.

Genova, 11 novembre 1865.

Firmati all'originale:

Malaspina, *consigliere presidente.*
Lanza, *giudice.*
Luzaro, *giudice.*
Tiscornia, *sostituito segretario.*

Genova, 22 novembre 1865.

Giuseppe Sciaccaluga, *procuratore, Sost.* Scaffaghi.

1827

EDITTO.

Si rende noto ad ogni e qualunque effetto di ragione che Matteo del fu Antonio Fusini bottegaio domiciliato a Castrocaro comune e pretura di Terra del Sole con atto del dì 4 novembre 1865 ricevuto dal sottoscritto e registrato a Rocca San Casciano li 7 successivo al vol. 2, fol. 76, n° 73, con lire italiane 2 20 da Bertolucci, ha repudiata la eredità in esso proveniente dalla di lui madre Maddalena Taroni vedova Fusini moglie di Domenico Prati di Castrocaro, non volendo nella medesima ingerirsi.

Dalla pretura di Terra del Sole li 9 novembre 1865.

1824 U. L. Caocini.

Mediante atto privato del dì 20 novembre 1865, registrato a Firenze il 29 detto, reg. 22, fog. 46, n° 5798, il sig. Raffaello Landi ha ceduto al sig. Oreste Martelli la taberna di rivendita di sale e tabacco, drogheria e merceria posta in Mercato Vecchio presso la chiesa di San Tommaso di Firenze, affittandogli la relativa patente; ed a contare dal primo di detto mese di novembre il detto sig. Landi non ha più verun interesse nè responsabilità in detto traffico, che da detta epoca in poi va per conto esclusivo del nominato sig. Oreste Martelli.

1826 D. Alessandro Grassi.

1831 EDITTO.

Rendesi pubblicamente noto che al seguito della repudia di Jacopo e di Antonio Vignali alla eredità del fu Giuseppe Vignali, mancato ai viventi in Poggibonsi nel dì 13 ottobre p. p., non conosconsi altri eredi; perciò si assegna a chiunque possa aver diritto alla eredità medesima il tempo e termine di giorni otto a comparire legittimamente in questo tribunale.

Dalla regia pretura di Poggibonsi
Li 10 novembre 1865.

G. Sardi.